



C O N T R A T T O D I A D E S I O N E

CON IL PRESENTE CONTRATTO LA DITTA (di seguito denominata aderente) CON SEDE IN

VIA N° CAP CITTA PROV.

TEL..... FAX P.IVA SETTORE MERCEOLOGICO

ADERISCE ALLA MANIFESTAZIONE "SPI FIERA" (1° Salone SERVIZI PER LE IMPRESE) CHE SI SVOLGERÀ ALLA SPEZIA DAL 1 AL 3 OTTOBRE 2008 E CHIEDE CHE

GLI VENGA RISERVATA UNA SUPERFICIE COPERTA E ALLESTITA IN CORSA PARTICELLA DI MQ. 12 x Euro al MQ = Euro

OPTIONAL = Euro

ALLACCIAMENTO ELETTRICO PER KW..... = Euro

TASSA DI ISCRIZIONE = Euro

TOTALE IVA ESCLUSA = Euro

CONTESTUALMENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO DI ADESIONE AI SENSI DEL SUCCESSIVO ART. 4 LETT. A), L'ADERENTE VERSA ALLA

SOCIETÀ ORGANIZZATRICE (di seguito denominata S.O.) L'IMPORTO DI EURO PARI AL 30% DEL PREZZO TOTALE CONVENUTO, IVA ESCLUSA, E IMPUTATA SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL SUCCESSIVO ART. 4 LETT. B).

L'ADERENTE VERSERÀ ALLA S.O. LA RESTANTE PARTE DEL PREZZO CONVENUTO, PARI A EURO OLTRE ALL'IVA TOTALE DI LEGGE ENTRO E NON OLTRE TRE GIORNI PRIMA DELL'INIZIO DELLA MANIFESTAZIONE.

TITOLO PRIMO: SOGGETTI

Art.1: (Organizzatore) Promoeventi srl, Partita IVA 00730410115, Via Aurelia, 193 - Ortonovo (SP).
Art.2: (Aderenti) Possono partecipare alla manifestazione, gli operatori economici svolgenti attività attinente all'oggetto della manifestazione, il cui svolgimento e adesione è regolato secondo le seguenti disposizioni contrattuali.

TITOLO SECONDO: MODALITA' DI ADESIONE

Art.3: (Modalità di adesione.) L'adesione dovrà avvenire attraverso la compilazione integrale del presente modulo e sottoscrizione negli appositi spazi.
Art.4: (Attivazione adesione e caparra confirmatoria).
a) L'attivazione dell'adesione dovrà essere effettuata dall'aderente versando la metà del prezzo pattuito contestualmente alla sottoscrizione del contratto;
b) Tale importo è riconosciuto concordemente dalle parti quale caparra confirmatoria ex art.1385 cc, da imputarsi ad acconto sul prezzo al momento del versamento del saldo.
c) Il saldo del prezzo e della complessiva IVA dovrà essere corrisposto presso il domicilio del creditore entro e non oltre 3 (TRE) giorni prima della data di avvio della manifestazione.

Art.5 (Inadempimento dell'aderente) Le parti concordano che il mancato versamento degli importi di cui al superiore art.4 lett. a) e c) nei termini essenziali indicati determina:

- a) risoluzione ipso iure del presente contratto;
- b) Autorizzazione della S.O. a trattenerne gli importi percepiti ex art.4 lett. a) e b);
- c) Obbligo dell'aderente di versare, a titolo di risarcimento del danno, il saldo del prezzo e corrispondente IVA come previsto al superiore art.4 lett. c).

Art.6: (Diritto di recesso)

1) **ADERENTE.** E' concordata facoltà di recesso per l'aderente che, per legittimo comprovato impedimento, non fosse più in grado di partecipare alla manifestazione purchè la comunicazione dell'impedimento avvenga, a pena di decadenza, nelle seguenti modalità e condizioni:

- a) comunicazione di recesso a mezzo lettera racc.a.r. entro e non oltre 30 (trenta) giorni prima della data di avvio della manifestazione.
- b) Conseguente autorizzazione alla S.O. di trattenerne, a titolo di penale ex art.1386 cc, l'importo versato ex art.4 lett. a), obbligandosi altresì a corrispondere anche il relativo importo imputabile ad IVA.

2) **SOCIETÀ ORGANIZZATRICE (S.O.)** Le parti convengono il diritto della S.O. di recedere dal presente contratto alle seguenti modalità e condizioni:

- a) Comunicazione all'aderente a mezzo lettera racc.a.r. entro e non oltre 30 giorni prima della data di avvio della manifestazione.
- b) Conseguente obbligo della S.O. di ripetere alla aderente il solo importo percepito ai sensi del superiore art.4 lett. a).

TITOLO TERZO : OBBLIGHI DELL'ADERENTE

Art.7: (Assegnazione dei posteggi). I posteggi vengono assegnati all'interno di settori merceologici della S.O.

Art.8 : (Presentazione dei prodotti). L'espositore è obbligato a presentare i propri prodotti e le proprie merci esclusivamente nel settore merceologico assegnato.

Art.9: (Consegna del posteggio). Le aree assegnate vengono messe a disposizione degli espositori 48 ore prima della data di avvio della

manifestazione.

Art.10: (Arrivo delle merci). La S.O. si riserva la facoltà di programmare l'arrivo delle merci e dei materiali necessari all'allestimento degli stands anticipandolo fino a 36 ore prima dell'inizio della manifestazione ove ciò si rendesse necessario per motivi tecnico-organizzativi.

Art.11: (Predisposizione degli stands). Gli stands, completi di ogni finitura e dei prodotti esposti, debbono essere predisposti entro le ore 18 del giorno precedente il giorno di avvio della manifestazione.

Art.12: (Tipologia dell'allestimento). L'allestimento dello stand assegnato deve essere di tipo completamente smontabile.

Art.13: (Ingresso materiali). L'accesso al complesso fieristico è consentito, con decorrenza 7 (sette) giorni prima dell'avvio dell'inizio della manifestazione ed è consentito ai soli mezzi di trasporto provvisti di apposita autorizzazione della S.O. indicando dettagliata elencazione dei materiali destinati all'allestimento degli stands e i prodotti e/o merci per l'esposizione. Le bolle di accompagnamento relative ai detti prodotti e materiali dovranno essere intestate all'aderente-espositore.

Art.14: (Subaffitto e/o concessione del posteggio). E' fatto espresso divieto di subaffittare o cedere a terzi l'area assegnata.

Art.15: (Responsabilità verso terzi). L'aderente è responsabile esclusivo per i danni cagionati a persone, cose e animali in ragione e conseguenza della merce esposta, del materiale e tipo di allestimento prescelto, cura e custodia dello stand, oltre che per fatto e colpa dei suoi dipendenti, collaboratori e ospiti.

Art.16: (Norme di sicurezza e prevenzione infortuni). L'aderente dovrà allestire lo stand con materiali resistenti al fuoco e/o completamente ignifugati, comunque conformi alla vigente normativa in materia di prevenzione incendi e scoppi. L'aderente si obbliga ad utilizzare nell'allestimento dello stand impianti elettrici, sistemi elettronici, apparecchiature, cavi e materiali conformi alle norme CEE ed ENPI e si obbliga a dotare lo stand di estintori secondo qualità e quantità prevista dalle vigenti normative in relazione alla tipologia di merce esposta e alle dimensioni dello stand assegnato.

Art.17 (Manleva). L'aderente si obbliga a manlevare la S.O. da ogni e qualsivoglia responsabilità civile, penale ed amministrativa che dovesse essere alla stessa contestata in relazione a violazioni delle norme di cui al precedente art.16.

Art.18 (Polizze assicurative). E' fatto obbligo all'aderente di stipulare apposite polizze assicurative per il rischio di furto, incendio, infiltrazioni d'acqua e responsabilità civile verso terzi. La copertura assicurativa deve decorrere dal giorno di arrivo delle merci all'interno dell'area della manifestazione ed estendersi fino al giorno successivo alla chiusura della manifestazione e copia della stessa dovrà essere consegnata alla S.O. entro e non oltre 48 ore prima dell'inizio della manifestazione.

Art.19 (Esonero da responsabilità). La S.O. è espressamente esonerata da ogni responsabilità in ordine ad eventuali danni o furti delle merci esposte nell'area assegnata all'espositore o comunque giacenti all'interno del complesso fieristico.

Art.20 (Fornitura utenze). Se richiesto, la S.O. provvederà a fornire a pagamento i servizi di elettricità, acqua, telefono.

Art.21 (Pubblicità). Gli aderenti sono autorizzati a svolgere azione pubblicitaria all'interno dei propri stands alle seguenti condizioni:

- a) L'attività pubblicitaria dovrà essere in ogni caso conforme alla normativa di pubblica sicurezza;
- b) La pubblicità sonora, cinematografica, audiovisiva è soggetta al pagamento dell'imposta comunale ai sensi del DPR 26.10.72 n. 639 la cui

attestazione di versamento dovrà essere immediatamente consegnata in copia alla S.O.

c) Non è consentita, salva espressa autorizzazione della S.O., la pubblicità a mezzo di apparecchi amplificatori cinematografica c.d. "a colonna sonora" così come la diffusione di musica in qualsiasi modo e forma.

d) L'efficacia della eventuale autorizzazione a svolgere l'attività pubblicitaria di cui alla superiore lett. c) è comunque subordinata alla consegna in copia alla S.O. della necessaria autorizzazione S.I.A.E. e del versamento di ogni conseguente onere e tributo.

e) Detta attività pubblicitaria, se consentita, dovrà comunque svolgersi in maniera tale da non ledere gli alti aderenti alla manifestazione, potendo, in tal caso, la S.O. intimare la immediata cessazione di detta attività.

Art.22 (Operazioni di sgombero) Le operazioni di sgombero degli stands assegnati dovranno avere avvio soltanto dopo la chiusura ufficiale della manifestazione e dovranno in ogni caso essere completate entro 48 ore

Art.23 (Omessa liberazione degli stands).
a) La S.O. provvederà, a proprie spese, e con rivalsa nei confronti dell'aderente, allo sgombero degli stands nel caso in cui fossero omesse o ritardate le attività di cui al superiore art.22.

b) La S.O. è autorizzata a procedere alla vendita delle merci e dei materiali non sgomberati o ritirati dall'aderente e a trattenerne gli importi dallo stesso sostenuti per lo sgombero dei locali.

c) Il residuo resterà a disposizione dell'aderente presso il domicilio della S.O. per mesi sei, dopodiché quest'ultima è autorizzata a trattenerne definitivamente come propri tali importi.

Art.24 (Riconsegna del posteggio). Le aree devono essere riconsegnate alla S.O. nel medesimo stato in cui si trovavano al momento della consegna.

Art.25 (Pulizia del posteggio). Le opere di sgombero e pulizia delle aree assegnate sono ad esclusivo carico dell'aderente.

Art.26 (Orari di accesso allo stand). Gli espositori e il personale di servizio sono autorizzati ad accedere agli stands 30 minuti prima dell'orario di apertura al pubblico della manifestazione e ad uscire non oltre 30 minuti successivi all'orario di chiusura al pubblico.

Art.27 (Circolazione). E' vietata la circolazione di qualsiasi mezzo (automezzi, ciclomotori, velocipedi, autocarri, motocicli) all'interno del complesso fieristico che non siano esplicitamente autorizzati dalla S.O.

Art.28 (Inadempimento dell'aderente). L'inadempimento dell'aderente agli obblighi ed oneri nascenti dal presente contratto determinano:

- a) la risoluzione ipso iure del presente contratto;
- b) Il diritto della S.O. di deliberare l'immediata esclusione dalla manifestazione dell'aderente inadempiente,
- c) Il diritto della S.O. di richiedere ed ottenere l'immediata liberazione dello stand assegnato all'aderente inadempiente con spese a carico di quest'ultimo;
- d) Il diritto della S.O. di trattenerne gli importi percepiti in esecuzione del presente contratto, fatta salva ogni ulteriore pretesa ed azione risarcitoria.

Art.29 (Foro competente). E' concordemente stabilito il Foro della Spezia quale Foro esclusivamente competente a dirimere i conflitti attinenti l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto.

Le parti dichiarano di avere specificamente concordato ed elaborato ogni parte del presente contratto e di accettarlo integralmente in ogni sua parte, così come dalle stesse sottoscritto.

L.C.S.

PER LA PROMOEVENTI SRL - Il Delegato DATA L'ADERENTE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 cc le parti dichiarano di accettare espressamente il contenuto dell'art.4 lett. b) (caparra confirmatoria); art.4 lett. c) (saldo); art.5 lett. a), b), c) (inadempimento aderente); art.6 cp.1 lett. a), b) e) cpv.2 lett. a) e b) (diritto di recesso); art.8 (presentazione dei prodotti); art.10 (arrivo merci); art.11 (predisposizione stands); art.14 (divieto di cessione o subaffitto); art.15 (responsabilità verso terzi); art.10 (norme di sicurezza e prevenzione infortuni); art.17 (manleva); art.18 (polizza assicurativa); art.19 (esonero responsabilità); art.22 (liberazione stand); art.25 (pulizia); art.28 (inadempimento aderente); art.29 (Foro esclusivo) L.C.S.

PROMOEVENTI SRL DATA L'ADERENTE